



OGGETTO:

ISS Benvenuto Cellini Tornabuoni – interventi di miglioramento e adeguamento sismico

CUP: B15E25000340005

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Matteo Galatro

INDICE

1	OGGETTO DELL'APPALTO	6
2	AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIE E QUALIFICAZIONE	7
2.1.	- QUADRO ECONOMICO GENERALE.....	7
2.2	QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE	8
2.3	CATEGORIA PREVALENTE	9
3	CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE	9
4	TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI	10
5	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
6	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	12
7	GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI	13
8	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE	13
9	RECESSO DAL CONTRATTO	13
10	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE.....	13
11	ACCORDO BONARIO	15
12	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	15
13	ARBITRATO.....	15
14	CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO	16
15	ANDAMENTO DEI LAVORI	16
16	RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE.....	16
17	SUBAPPALTO	17
18	GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA	18
19	POLIZZE ASSICURATIVE.....	18
20	CONSEGNA DEI LAVORI	19
21	TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	20
22	PENALI PER RITARDO.....	20
23	SOSPENSIONE DEI LAVORI	21
24	CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	22
25	PAGAMENTI IN ACCONTO	23
26	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	24
27	VARIAZIONI DEI LAVORI E REVISIONE PREZZI.....	24
28	CONTO FINALE	25
29	COLLAUDO	25
30	ONERI RELATIVI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	26
31	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	26
32	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	29
33	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	29

34	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO DI APPALTO.....	29
35	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR).....	29
36	PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	31

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le forniture e le prestazioni necessarie per i lavori così definiti: "ISS Benvenuto Cellini Tornabuoni – interventi di miglioramento e adeguamento sismico". Gli interventi in progetto si propongono l'obiettivo di conseguire il miglioramento/adeguamento sismico dell'opera.

La soluzione prescelta ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- interventi compatibili con il vincolo di tutela del corpo A
- riduzione l'impatto delle opere necessarie sulle attività presenti
- rapporto costi/benefici

I LAVORI DI CUI AL PRESENTE APPALTO DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE SVOLGERSI NELL'ORARIO 13:00-22:00 AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO FINO ALLE ORE 13:00 DELLA NORMALE ATTIVITÀ DIDATTICA SENZA INTERFERENZE QUALI LA PRODUZIONE DI RUMORE E POLVERE.

La nuova normativa consente di modulare gli interventi sulle strutture esistenti considerando per l'adeguamento accettabili indici di rischio minori dell'unità (>0.80). Tuttavia il Corpo US_A è un bene culturale sottoposto a tutela *ope legis*, pertanto sono sempre ammissibili interventi di miglioramento con l'obiettivo di raggiungere un indice di rischio maggiore di 0.60 (come da indicazione del Comitato Tecnico Scientifico).

Gli interventi oggetto dell'appalto consistono in sintesi in:

Corpo A

Nel seguito si elencano i vari interventi previsti:

- Realizzazione di nuove fondazioni per i nuovi elementi resistenti verticali;
- Inserimento di nuovi setti murari nel piano interrato e al piano terra, al fine di risolvere le problematiche legate alla presenza di murature "in falso";
- Chiusura nicchie e/o aperture nella muratura esistente;
- Inserimento di tiranti metallici aggiuntivi nelle capriate metalliche di copertura;
- Inserimento di tiranti metallici nelle murature del locale "torrino" al livello della copertura.

Corpo B

- Nel seguito si elencano i vari interventi previsti:
- Realizzazione di nuovi setti controventanti in corrispondenza dei vani scala;
- Taglio della connessione trave-solaio nella parte centrale della struttura dell'avancorpo;
- Realizzazione di un nuovo sistema di connessione tra il solaio dell'avancorpo e i setti in c.a. in corrispondenza dei vani scala;
- Realizzazione di un nuovo elemento di collegamento cordolo di fondazione;
- Inserimento di un sistema antiribaltamento delle tamponature esterne.
- Tinteggiatura delle facciate
- Rimozione temporanea delle tubazioni della centrale termica presenti sul prospetto Sudovest

Previsioni generali

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi inseriti nelle tavole progettuali, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'eventuale assenza negli elaborati grafici di indicazioni e specifiche, comunque desumibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo per iscrizione di riserve. Ove iscritte saranno rigettate.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza, e agire secondo buona fede e correttezza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)	Common Procurement Vocabulary (CPV)
--	--------------------------------	-------------------------------------

	B15E25000340005	45454000-4
--	-----------------	------------

Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri derivanti dall'applicazione dei relativi prezzi inseriti nel Prezzario della Regione Toscana annualità 2025/1.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIE E QUALIFICAZIONE

Il contratto di appalto viene stipulato a misura ai sensi dell'art.3 c. 1 lett. m) dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023.

L'aggiudicazione dell'Appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.LGS. 36/2023.

Gli importi complessivi a misura dei lavori e delle forniture e di ogni quant'altro, comunque, necessario costituenti oggetto del presente appalto ammontano a **€ 507.035,02 (cinquecentosettemilatrecentacinque/02)** comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; computati in **€ 47.209,39 (quarantasettemiladuecentonove/39)**.

IN LINEA GENERALE, SI DOVRANNO AVERE I SEGUENTI CRITERI DI OFFERTA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI APPALTO:

Tipo di appalto	Criteri di offerta
A MISURA	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (COMPENSIVO DELL'IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA) È SINTETIZZATO COME SEGUE:

2.1. - QUADRO ECONOMICO GENERALE

A- IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 459 825,63
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 47 209,39
A.3	Importo dei lavori da appaltare sommano da A.1 a A.3	€ 507 035,02
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
	Spese tecniche:	
B.1	- PFTEed Esecutivo (compreso PSC) + CNPAIA 4% + IVA 22% (DD. 1255/23 Cap. 21108 art. 7)	€ 87 928,00
B.2	- Incentivi servizio di progettazione (DD. 1255/23 Cap. 8639)	€ 1 108,80
B.3	- Verifica progettazione (DD 2292/25)	€ 3 967,94
B.4	- Direzione dei lavori (compreso CSE)	€ 80 000,00
B.5	- Collaudi	€ 20 000,00
B.6	Incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 10 140,70
B.7	I.V.A al 22% sull'importo dei lavori di cui al punto A.3	€ 111 547,70
B.8	Somme per prove di accettazione e di collaudo, indagini e saggi IVA compresa	€ 30 000,00
B.9	Somme a disposizione e per imprevisti, IVA compresa;	€ 126 747,64
B.10	Traslochi arredi mobili e dispositivi	€ 52 633,00
B.11	Totale somme a disposizione sommano da B.1 a B.10	€ 524 073,78
IMPORTO TOTALE		
C.1	Somma di A.3+B.11	€ 1 031 108,80

La quota riferita al costo della mano d'opera, dedotta dal Prezzario della Regione Toscana annualità 2025/1, ammonta a Euro **€ 232.948,97 (duecentotrentaduemilanovecentoquarantotto/97)**.

Gli oneri per la sicurezza sono stati determinati ai sensi del punto 4, allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

La stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quello non attuato.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Gli importi delle lavorazioni a misura, di cui al prospetto seguente sono omogenei ai fini delle varianti di cui **all'art. 5 commi 6, 9 e 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023**. L'Amministrazione potrà variare tanto in più quanto in meno

per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto, come specificato **all'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023**.

LE CATEGORIE DI LAVORO PREVISTE NELL'APPALTO SONO LE SEGUENTI:

Categoria lavorazioni	Categoria SOA	Importo	%
Opere strutturali A	OG2	116 943,46 €	23,06%
Opere strutturali B	OG1	191 838,69 €	37,84%
Opere architettoniche A	OG2	38 291,85 €	7,55%
Opere architettoniche B	OG1	97 761,25 €	19,28%
Sicurezza	OG1	47 209,39 €	9,31%
Impianti elettrici e speciali	OS30	4 434,42 €	0,87%
Impianti termomeccanici	OS28	10 555,96 €	2,08%
		507 035,02 €	
Categoria SOA prevalente:	Importo	%	
OG1 – Edifici civili e industriali	336 809,33	66,43%	
Categorie SOA secondarie	Importo	%	
OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	155 235,31 €	30,62%	
OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	4 434,42 €	0,87%	
OS 28 - Impianti termici e di condizionamento	10 555,96 €	2,08%	
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	507 035,02	100,00%	

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 tutte le prestazioni e lavorazioni oggetto di subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, e ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto stesso, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, data la possibile interferenza fra attività di cantiere e attività didattica.

2.2 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la seguente categoria e classifica, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Per altri aspetti si rimanda a tutto quanto previsto nel disciplinare di gara.

Lavorazione	Categoria 207/2010	D.P.R.	Qualificazione obbligatoria	Importo (euro)	% sul totale base di gara	Avvalimento	indicazioni speciali ai fini della gara
Edifici civili e industriali	OG1 Cl. II		Si	336 809,33 €	66,43%	no	Prevalente subappaltabile fino al 50%
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 Cl. I		Si	155 235,31 €	30,62%	no	Subappaltabile 100%/Scorporabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30 - Cl. I		Si	4 434,42	0,87%	no	
Impianti termici e di condizionamento	OS28 Cl. I		Si	10 555,96	2,08%	no	
Totale				507 035,02	100%		

Per quanto riguarda la qualificazione nelle categorie OS28 e OS30 di importo inferiore ad € 150.000,00, questa potrà alternativamente essere dimostrata mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 Allegato II.12 del Dlgs 36/2023.

2.3 CATEGORIA PREVALENTE

COD.	CL.	DESCRIZIONE	IMPORTO (EURO)		
			IN CIFRE	IN LETTERE	%
OG1	II	EDIFICI CIVILE E INDUSTRIALI	336.809,33 euro	TRECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTONOVE/33	50%

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

Non è ammesso l'avvalimento nell'art. 132 del Decreto Legislativo 36/2023.

3 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore.
2. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto; ove ciò non sia garantito l'appaltatore dovrà delegare al Direttore tecnico di cantiere, di cui al c. 6 seguente, tutte le responsabilità operative anche nei rapporti con la Direzione Lavori.
4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'Amministrazione previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.
6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell'impresa o un altro soggetto formalmente incaricato dall'appaltatore.
7. L'appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto al cantiere.

8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
10. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

4 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore, ai sensi **dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.Lgs.** è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella **Città Metropolitana di Firenze** stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi del **comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.**

IL CONTRATTO COLLETTIVO DI RIFERIMENTO APPLICABILE A QUESTO APPALTO è “imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative” (Codice CNEL F012) per le categorie OG1 e OG2, mentre sarà applicato il “contratto collettivo area meccanica” (codice CNEL C030) per le categorie OS30 e OS28, come da Nuove tabelle ministeriali pubblicate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.12 del 5 Aprile 2023. Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato nel presente capitolato, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A. prima della aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

2. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

3. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

4. L'appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

5. Ai sensi **dell'art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023** l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo stesso art. 119 comma 15 art. 105, comma 17.

6. In caso di inadempienza contributiva o ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall'**art.11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e art. 119 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 30.**

5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

2. Oltre a quanto sopra indicato e agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Codice degli Appalti e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) tutti gli oneri per lavorazioni riguardanti la risoluzione di interferenze tra i lavori da eseguire e le situazioni esistenti riguardanti reti tecnologiche esterne, reti impiantistiche e terminali di impianti;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati eventualmente da altre ditte;
- h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei Lavori;
- i) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- j) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- k) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- l) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- m) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- n) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane eventualmente interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- o) l'eventuale installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- p) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'art.57 comma 1 l'operatore si impegna ad applicare come Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. **Tali costi sono desunti dal Prezzario dei Lavori della Toscana del 2025/1, o altro che garantisca al lavoratore eguali tutele, specificandone l'equivalenza. Si obbliga, inoltre, a garantire per il personale di nuova assunzione, che si renda necessario per lo svolgimento del presente contratto, la parità generazionale e di genere.**

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (gestori di servizi a rete e altri

eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura del 10%.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma precedente, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, il responsabile del progetto ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del progetto si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

6 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza del **D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36** e dei suoi Allegati e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione in materia.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3 L'appaltatore, con la firma del contratto d'appalto, attesta, accetta, ammette, riconosce e conferma pienamente:

- a) di aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati del progetto esecutivo, di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver considerato la distanza degli impianti esistenti, delle cave di prestito e dei luoghi di conferimento dei materiali;
- b) di aver considerato a distanza dalle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti e, in carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private fornite delle autorizzazioni necessarie;
- c) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi offerti remunerativi;
- d) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori, e pertanto avere la disponibilità di materiali, prodotti, lavorati e semilavorati indicati in progetto, che saranno tempestivamente (comunque almeno 15 giorni prima della loro messa in opera) sottoposti all'approvazione ed accettazione della Direzione dei Lavori, così da consentire l'ordinato sviluppo dei lavori secondo il cronoprogramma predisposto;
- e) di essere edotto e di accettare quanto prescritto al Capo 6 del presente capitolato speciale **OBBLIGHI DELL'ESECUTORE**;
- f) di aver esaminato il cronoprogramma dei lavori predisposto dal progettista, elaborato facente parte integrante del progetto esecutivo, di dividerne le previsioni e di impegnarsi ad eseguire i lavori con la tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo, redatto nel rispetto dei tempi di progetto, trasmesso dalla Ditta alla Direzione dei Lavori ed al R.U.P.;
- g) di aver predisposto il proprio cronoprogramma dei lavori e, se non ancora inviato, di impegnarsi a trasmetterlo alla Direzione dei Lavori ed al R.U.P. entro 5 giorni dalla stipula del contratto d'appalto;
- h) di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle normative nazionali e regionale attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di previdenza ed assistenza;

- i) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del relativo fascicolo con lay-out di cantiere, predisposto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, e di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri derivanti dagli adempimenti previsti e del loro costo stimato ed indicato nel Piano stesso.

L'appaltatore con la sottoscrizione del Contratto dà atto, senza riserva alcuna, della disponibilità e piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione descrittiva dei lavori da eseguire, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La Ditta appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dalla vigente normativa. Con l'accettazione dei lavori, inoltre, la Ditta appaltatrice dichiara esplicitamente di avere la possibilità, l'organizzazione ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

7 GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI

1. Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto **dall'art. 9 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**
2. In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini dell'indennizzo di cui **all'art. 9 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall'evento.

8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui **all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e 1453 c.c. e ss.**
2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge a favore dell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei lavori, o la parte rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (**art. 122 comma 6 del D.Lgs. 36/2023**).
3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui **all'art. 104 comma 9 del D.Lgs. 36/2023** in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

9 RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti provvisori anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto dall'**articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**.
2. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui **all'art. 115 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile unico di progetto (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di progetto (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con le stesse l'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al Direttore dei Lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.
3. Il Direttore dei Lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile unico di progetto (RUP) di cui al precedente comma 2 all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.
4. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto, ha l'onere ai sensi **dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 236/2023** di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
5. Ai sensi **dell'art. 115 comma 2 del D.Lgs. 36/2023** le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti **dall'allegato II.14**, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
6. L'appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest'ultimo può sostituire il certificato di collaudo, dal **comma 2 dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**.
7. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel **termine di 15 (quindici) giorni**, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.
8. Ai sensi **dell'art. 7 comma 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023** non costituiscono riserve:
- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve, a pena di inammissibilità, devono essere formulate nei modi e con i contenuti di cui **dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14**.
10. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
11. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni** e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

12. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

13. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

a) in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma **dell'art. 3 comma 9 e 14 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**; la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;

b) in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore, ai sensi **dell'art. 140 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 comma 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;

c) in caso di sospensione dei lavori, ai sensi **dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023**, le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi **dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei **15 (quindici) giorni** successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; criteri individuati nell'allegato II.14.

14. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai **commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023**, l'esecutore ai sensi del medesimo **art. 121 comma 10** può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del **comma 7 dell'art. 121**, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo.

15. in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione ai sensi **dell'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di **15 (quindici) giorni** dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

11 ACCORDO BONARIO

1. Si applicano le disposizioni di cui **all'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023**.

12 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. **14 del D.Lgs. 36/2023**, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi **dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023**.

Si applica la disciplina prevista **dall'art. 216 del D.Lgs. 36/2023 ed allegato V.2 del D.Lgs. 3/2023**.

13 ARBITRATO

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui **all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023**, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli **articoli 213 e 214 del D.Lgs. 36/2023**.

14 CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere l'appaltatore è obbligato a sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse. Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente l'appaltatore è solo liberato dall'obbligo della custodia.
2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.
3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle operazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.
4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.
5. Le operazioni di manutenzioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

15 ANDAMENTO DEI LAVORI

1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
3. Se l'appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione committente o ai suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni prima dell'esecuzione dell'incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. Se ciò non accade, allora l'appaltatore si assume l'intera responsabilità dell'esecuzione. L'appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi.
4. Il piano dei tempi di realizzazione e manutenzione va eseguito in forma di grafico a barre con indicazione delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per l'esecuzione dell'opera dopo l'approvazione da parte della DL.
5. Nel programma lavori dovrà essere quantificato l'impiego del personale (la capacità di produzione) che è rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell'elenco prestazioni. Come minimo sono da indicare i seguenti dati:
 - numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchinario;
 - totale delle ore impiegate ogni settimana;
 - giorni di festa e di ferie;
 - numero dei giorni naturali consecutivi.

16 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell'appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell'Amministrazione.

La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell'Ispettorato del lavoro e dell'antifortunistica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte.

17 SUBAPPALTO

1. Il subappalto per il presente appalto è possibile per le categorie e gli importi descritti al Capo 2 "AMMONTARE DELL'APPALTO" del presente Capitolato. Come specificato al punto 4 del Capo 2 ai sensi dell'**art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023** tutte le prestazioni e lavorazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice "i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese". Gli operatori "per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento" possono indicare una diversa soglia.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

2. In caso di violazione dei limiti al subappalto normati dal presente Capitolato l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

3. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della già menzionata autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Si applicano le disposizioni di cui **all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023**. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. Ai sensi dell'**art. 119 comma 3 lett.d) del D.Lgs. 36/2023** non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla **lett. d) dell'art. 119 comma 3 del D.Lgs. 36/2023** dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto

6. È obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

8. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

9. Ai sensi dell'**art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023**, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

L'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

10. In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario la presentazione, in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, del PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

18 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Per partecipare alla procedura di affidamento all'appaltatore non viene richiesta garanzia provvisoria ai sensi dell'art.53 D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva sarà pari al **5% (cinque per cento)** dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.53 D.Lgs. 36/2023 e viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

2. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo **117, comma 12 D.Lgs. 36/2023** approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193.**

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo provvisorio, l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

19 POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. **117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023** l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che assicuri la medesima contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Nel caso in cui la consegna dei lavori venga effettuata in via di urgenza il termine per produrre la polizza è fissato in giorni 5 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ed in ogni caso prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; nel caso di questo appalto la garanzia cessa di valere al termine dei 5 anni previsti per la manutenzione degli impianti. In caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione

appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture previste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks**» (**C.A.R.**) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

1. Importo del contratto.
2. Opere preesistenti per € 500.000,00
3. Costi di demolizione e sgombero per € 500.000,00.

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

5. La garanzia assicurativa di **responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 117, comma 13, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

20 CONSEGNA DEI LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori la Stazione appaltante effettua appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri.

2. La consegna dei lavori sarà disposta dal Responsabile del progetto con comunicazione alla D.L. ed all'Impresa entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del Contratto ai sensi **dell'art. 3 c. 1 dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023**; se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Direttore di Cantiere, che firmerà gli atti contabili e gli Ordini di Servizio

del D.L.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) della Legge 120/2020; il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il verbale di consegna dei lavori deve contenere esplicito riferimento all'adempimento da parte del RUP delle verifiche e dei controlli preventivi riguardanti la sicurezza; in assenza del suddetto riferimento il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

4. **Nel caso di consegna parziali motivate dalla necessità di eseguire accertamenti preventivi e disattivare reti tecnologiche interferenti con l'esecuzione lavori, che richiedono assistenze da parte dell'Impresa appaltatrice alle Società proprietarie delle reti o dei loro terminali, quali contatori, armadi, cassette etc., la consegna parziale non può costituire motivo per iscrizione di riserve per ridotta produzione, mancati ammortamenti ed incremento spese generali, ritardata percezione dell'utile.**

21 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è 365gg naturali e consecutivi.

Il tempo utile decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori ed è stato calcolato nel cronoprogramma.

Nel calcolo del tempo utile è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Come previsto **art. 1 lett. t) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023** il certificato di ultimazione dei lavori potrà comunque prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo.

22 PENALI PER RITARDO

1. La **penale pecuniaria** è stabilita in conformità di quanto previsto **dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023** nella misura prevista del **1 ‰** (per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'importo complessivo della penale non può comunque superare, complessivamente, il **10 per cento** di detto ammontare netto contrattuale, è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

La detrazione viene effettuata sull'ultimo stato di avanzamento oppure sul conto finale. Qualora l'ammontare dell'ultimo stato di avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa potrà essere applicata anche agli stati di avanzamento precedenti.

2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole sono da considerarsi puramente presuntivi. Lo

scostamento di tale previsione in sede di cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni climatiche che si verifichino nel corso dei lavori non legittima l'impresa alla richiesta di risarcimento del danno.

E' previsto un premio di accelerazione in caso di anticipata consegna ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 126 c.2 del Dlgs 36/2023. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico all'intervento alla voce "imprevisti", nonché, nel limite del 50% per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione pari alla percentuale giornaliera del 0,10% per ciascun giorno di anticipo, calcolata sull'importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza, con un limite massimo del 10%.

23 SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori può essere disposta del Direttore Lavori o dal RUP nei casi e con le modalità di cui **all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2002** compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del cantiere o dell'appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all'indirizzo pec dell'Impresa che restituirà il verbale firmato.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata all'Amministrazione Committente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera oppure all'affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del D. Lgs. n. 50/2016 ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- b) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
- c) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
- d) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

2. Ai sensi **dell'art. 121 comma 10 del D.Lgs. 36/2023**, in caso di sospensione o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati **nell'allegato II.14 art. 8 comma 2**:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

24 CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. **Contabilità lavori a misura:** La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture e dei costi per la sicurezza verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.

Per quanto concerne i criteri di misurazione, in assenza di riferimenti contenuti nella descrizione di Elenco Prezzi, si fa riferimento a quanto contenuto nelle specifiche del Prezzario Regionale di riferimento.

2. **Contabilità e misurazione dei lavori - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera:** Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

Gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di Direzione Lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

Ai sensi dell'**art. 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023** per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, ove l'Elenco Prezzi o le Analisi Prezzi prevedano anche il prezzo a piè d'opera, il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, non può essere superiore alla metà del prezzo a piè d'opera stesso.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui il Direttore dei Lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la Direzione dei Lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal Responsabile del Progetto.

L'Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla predisposizione delle

misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori.

Nel caso di compilazione di stato d'avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall'Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

Le unità di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno quelle indicate nell'Elenco Prezzi Unitari e relative Analisi Prezzi.

25 PAGAMENTI IN ACCONTO

In corso d'opera l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi del presente articolo, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma seguente oltre che al netto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **€ 100.000,00** (Euro Centomila/00); tale importo rimane invariato ove l'importo si modifichi a seguito di approvazione di varianti suppletive.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata, ai sensi dell'**art. 11 del D.Lgs. 36/2023** una ritenuta dello **0,50%** (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30 (trenta)** giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo definito nel presente articolo.

In deroga alla previsione dell'importo minimo, può essere emesso comunque uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, purché l'importo complessivo dei lavori contabilizzati non superi il **90% (novanta per cento)** dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 37. Per importo contrattuale, ai fini di definire la percentuale del 90%, si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

I suddetti limiti per emissione dello Stato d'avanzamento lavori e del 90% per la contabilizzazione e liquidazione dei lavori prima del collaudo possono essere derogati dal Responsabile del progetto su motivata richiesta dell'Impresa senza che ciò costituisca modifica del Contratto.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 61;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 75 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l'ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nell'ambito del SAL oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed

in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, ai fini di cui all'articolo 11 c. 6 del D.Lgs. 36/2023.

26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, **anche nel caso di consegna in via d'urgenza**.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

Per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione prestata a garanzia del pagamento dell'anticipazione in caso di insufficiente compensazione mediante trattenuta sui certificati di pagamento o in caso di decadenza dell'anticipazione per ritardi di cui al comma precedente, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

27 VARIAZIONI DEI LAVORI E REVISIONE PREZZI

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e potranno essere autorizzate dal RUP e attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal D. Lgs. 36/2023, nonché dagli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni per i motivi previsti dal Codice e dal presente Capitolato speciale, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che il contratto d'appalto potrà essere modificato e potranno essere introdotte delle Varianti ai sensi dell'Art. 120 D.Lgs 36/2023 nei limiti e modalità stabilite dal medesimo articolo.

Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto saranno ammesse qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme specificatamente previste o a disposizione della stazione appaltante.

Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto devono comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con i conseguenti adempimenti di cui all'Art 36. del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché l'adeguamento dei Piani Operativi di Sicurezza.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal Codice, scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione

Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche e varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice e dal presente articolo.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi: qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori necessari per le modifiche contrattuali o le varianti di cui al presente articolo, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i seguenti criteri:

1. desumendoli dai prezzi risultanti dalle lavorazioni in contratto;
2. raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
3. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, desumendoli prioritariamente da quelli rilevabili o assimilabili dal Prezzario Regione Toscana Lavori Pubblici 2025/1, provincia di Firenze

Ai sensi dell'art. n.60 del Dlgs 36/2023 al presente appalto dei lavori si applicano le clausole di revisione prezzi nei limiti e modalità ivi stabilite.

La revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterano la natura generale del contratto o dell'Accordo Quadro e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

28 CONTO FINALE

1. Il Direttore dei Lavori deve presentare all'appaltatore il conto finale entro il termine previsto di giorni 60 dall'ultimazione dei lavori per come eventualmente prorogata ai sensi dell'**art. 1 c. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023**.

2. Il certificato per il pagamento della rata a saldo, di un importo non inferiore al **10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale**, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso. All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui **all'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023** o l'accordo bonario di cui **all'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023**.

Per quanto non diversamente previsto si applica quanto previsto **dall'art. 12 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023**.

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà ai sensi dell'art. **125 comma 7 D.Lgs. 36/2023**, entro 30 giorni dall'emissione con esito positivo del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

29 COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14 artt. 13 e segg., salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso **art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023**.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto **dall'art. 22 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023**.

2. Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.

3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è ben tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto **dall'art. 21 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023**.

4. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

5. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.

30 ONERI RELATIVI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, si applicano le prescrizioni del Decreto Mite 256 del 23/06/2022 e ss.mm.ii., pertanto gli interventi dovranno rispettare i requisiti previsti dal suddetto decreto e contestualmente saranno applicati i relativi prezzi CAM dei prezzi regionali.

31 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso.

L'appaltatore si obbliga con spese a suo carico:

- a) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, eventualmente disposte dal Direttore Lavori o dall'organo di collaudo. All'Amministrazione committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso laboratorio autorizzato;
- b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ritenute necessarie dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore;
- c) L'appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra specificati;
- d) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che
- e) saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- f) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del Direttore dei Lavori.
- g) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, eventualmente disposte dal Direttore Lavori o dall'organo di collaudo. All'Amministrazione committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso laboratorio autorizzato.

2. Autorizzazioni amministrative. L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per gli scopi di cui all'articolo 8 e a sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di dette aree.

3. Allestimento, manutenzione e sgombero del cantiere e degli accessi. L'appaltatore deve inoltre, presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo l'assegnazione dell'incarico per verifica e approvazione. Nel piano di allestimento del cantiere vanno inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le lingue tutte le aree e gli impianti necessari. Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e approvato dal coordinatore di sicurezza in fase esecutiva.

L'appaltatore è inoltre obbligato:

- a) all'impianto in cantiere di tabelle indicanti i lavori, secondo il modello fornito dalla Committente, l'appaltatore è inoltre, obbligato ad apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste a queste tabelle dall'Amministrazione committente;
- b) la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali;
- c) la guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri;
- d) l'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza Lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su motivata richiesta della Direzione Lavori;
- e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua
- f) alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisionali;
- g) all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
- h) alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione od in corso di ultimazione ed anche allo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie finali "di fino" prima dell'inizio della fornitura degli arredamenti. La pulizia finale di tutti i locali ed aree oggetto di esecuzione lavori;
- i) allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del cantiere entro il
- j) termine fissato dalla Direzione Lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori
- k) medesimi, nonché al modellamento e rinverdimento delle discariche; prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'appaltatore deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modinatura dell'opera. Copia dei calcoli è da consegnare alla DL. prima dell'inizio dei lavori. Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest'ultimo, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla DL. A questo scopo, in contraddittorio tra DL e Direttore del Cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori eseguiti deve essere rilevata topograficamente e documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o come ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il valvolame devono essere documentati con misurazioni precise. Per i lavori sul confine spetta all'appaltatore trovare gli accordi necessari con i proprietari dei terreni adiacenti, nonché prendere le relative misure di sicurezza e precauzione compresa l'esecuzione del ripristino a lavori finiti. Tutti gli oneri relativi e la responsabilità sono a carico dell'appaltatore, senza che questi possa chiedere maggiori oneri o compensi.

4. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori. L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali);
- b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni eventualmente cagionati ai fondi adiacenti.

5. Deposito di materiale da costruzione nonché utilizzo dell'allestimento del cantiere da parte di terzi.

L'appaltatore è tenuto:

- a) ad assicurare l'accesso al cantiere alle persone addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
- b) Inoltre, vale per l'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti.

6. Segreto professionale. Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori.

7. Provvedimenti per contrastare il lavoro nero. L'appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l'appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d'opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi entra per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall'appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.

Su semplice richiesta della Direzione dei Lavori o del coordinatore della sicurezza l'appaltatore dovrà essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel registro di cui al precedente comma; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che la Direzione Lavori o il Coordinatore della Sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.

In caso di accertata inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data dell'accertamento; è prevista inoltre l'obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.

8. Piano dell'opera dell'appaltatore. L'appaltatore s'impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla DL, senza pretese di compenso; tali disegni devono essere sottoposti alla DL per verifica. In seguito all'approvazione dei disegni, l'appaltatore non è comunque dispensato dalla responsabilità di esecuzione.

9. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di montaggio dell'appaltatore. Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere prodotta dall'appaltatore (come ad es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché proposte di campionario) deve tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse categorie. Tale documentazione va poi presentata per l'approvazione alla D.L. Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi.

10. Documenti soggetti all'imposta di bollo a carico dell'appaltatore. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

11. Documenti contabili gestione cantiere. La Direzione Lavori potrà delegare il Direttore Tecnico di cantiere alla tenuta del Giornale dei lavori secondo quanto stabilito all'Art. 14 del D.M. 49/2018 con relativa specifica e definizione delle annotazioni da riportare inserita nel Verbale di consegna dei lavori; il Giornale dei lavori sarà tenuto in cantiere in copia cartacea quale brogliaccio, sarà trascritto a cura del Direttore Lavori, in formato elettronico, sulla cartella condivisa dedicata cui avranno accesso il Responsabile del Progetto, la Direzione Lavori e l'Impresa.

Ove il D.L. deleghi al Direttore di cantiere la tenuta del Giornale dei lavori, questi trasmetterà con cadenza settimanale la scansione del brogliaccio via e-mail alla Direzione Lavori in modo da consentire la trascrizione delle annotazioni sulla copia digitale che sarà consultabile on line sulla cartella condivisa dedicata.

Nella copia cartacea, brogliaccio del Giornale dei lavori saranno annotati con cadenza giornaliera i seguenti dati:

- a) l'ordine il modo e le attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- b) il nominativo, la qualifica ed il numero degli operai impiegati;
- c) l'attrezzatura tecnica impiegato per l'esecuzione dei lavori;
- d) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, relative a forniture da inserire in contabilità;
- e) eventuali eventi infortunistici;
- f) osservazioni meteorologiche con particolare riguardo ad eventi che condizionano l'esecuzione dei lavori.

32 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008), sia i costi di sicurezza di legge non possono essere soggetti a ribasso d'asta.
2. Gli oneri per la sicurezza intrinseci sono già compresi in misura percentuale fissa in ogni singolo prezzo unitario così come risultante dal computo estimativo, salvo che l'appaltatore abbia indicato una percentuale diversa in sede di gara.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento è conservato in cantiere nell'ufficio del Direttore dei Lavori per essere esibito alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri in sede di controllo ispettivo.

33 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- le prescrizioni tecniche;
- il computo metrico ed il relativo quadro economico;
- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- le tavole grafiche di progetto come da elenco elaborati;
- il disciplinare di gara;
- l'offerta economica;
- la relazione tecnica descrittiva contenente anche il cronoprogramma;
- la tabella con l'elenco delle specie vegetali scelte per le varie zone;
- la documentazione fotografica;
- schema di contratto;
- tutti gli elaborati di progetto riportati nel fascicolo Elenco Elaborati.

34 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO DI APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In termini generali l'ordine di valenza degli elaborati è la seguente:

1. Capitolato speciale e prestazionale
2. Relazioni tecniche specialistiche
3. Elaborati grafici
4. Elenco prezzi

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche.

35 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, con strumenti manuali ed elettronici, in conformità agli ARTT. 20 COMMA 2 E 21 COMMA 2 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" per le seguenti finalità:

- a) gestione delle domande di partecipazione;
- b) valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;
- c) instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dell'appalto oggetto del bando di gara;
- d) gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.

- la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:

- sull'esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2-sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).

- i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Reg. UE 2016/679.

- il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità; il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

- nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell'autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando la Città Metropolitana di Firenze. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.

- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

- in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:

- Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 15, Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all'interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), cioè il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all'interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;

- Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo competente. Ai sensi dell'art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell'esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Bastia Umbra, ai sensi dell'art. 21 Reg. (UE) 2016/679.

In tal caso il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi alla Città Metropolitana di Firenze al 055/2760241 oppure pec.cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it. L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro

ripetività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.

36 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti e relativi allegati);
- D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico Edilizia);
- D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) con i relativi allegati;
- il Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Codice Civile;
- D.Lgs 42/2004 (*Codice dei Beni Culturali*);
- D.P.C.M. 1° marzo 1991 e s.m.i. (*limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*);
- Legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi;
- D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambiente*);
- Disposizioni impartite dalle AUSL territoriale;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- D.M. 26/06/2015;
- D.L. 19/08/2005 n. 192;
- D.M. 11/10/2017 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14/07/2020 n. 73;
- D.Lgs. 10/06/2020 n. 48;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – Testo Unico Ambientale;
- D.M. 28/06/2022;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, compreso il Council Implementing Decision del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 e relativo allegato;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 7 dicembre 2021;
- L.R.T. 13/07/2007 n. 38;
- Le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- Le leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose;
- Regolamento UE 241/2021, Regolamento UE 852/2020 e relativa Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32;
- Operational Arrangements del 28 dicembre 2021;
- Delegated Act C(2021) 2800 – Regolamento Delegato Della Commissione del 04/06/2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- EWL (European Water Label);
- Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, agosto 2022, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.